

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2060

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare

*Presentata il 6 febbraio 2014*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con la presente proposta di legge costituzionale d'iniziativa regionale di modifica della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), il consiglio della regione Friuli Venezia Giulia intende realizzare un sistema istituzionale dei pubblici poteri locali più razionale, fondato su due soli livelli di governo politico, espressione della sovranità popolare, la regione e i comuni.

L'approvazione parlamentare di tale riforma permetterà di procedere ad un incisivo cambiamento dell'assetto istituzionale, in cui i livelli essenziali dei servizi resi alla comunità possano essere meglio

garantiti da aggregazioni territoriali in grado di contemperare il principio di sussidiarietà con quelli dell'adeguatezza e della differenziazione, costituzionalmente sanciti e di armonizzare le ragioni dell'autonomia locale con quelle della semplificazione e dell'efficienza.

La presente proposta di legge costituzionale intende consentire alla regione Friuli Venezia Giulia la soppressione del livello ordinamentale delle province e la definizione di un nuovo modello istituzionale regionale, attraverso apposite modifiche allo Statuto di autonomia.

Lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce ad

essa peculiari modalità di esercizio dell'autonomia. In particolare, con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (articolo 5, comma 1), la regione Friuli Venezia Giulia ha ottenuto la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (articolo 4, primo comma, numero 1-bis), dello Statuto).

L'ambito di tale riforma di rango costituzionale è stato definito dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

La potestà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, riconosciuta in capo alla regione, è vincolata all'osservanza di alcuni principi costituzionali e dalle limitazioni cui soggiace anche il legislatore statale. Tra queste ultime rileva, in particolare, la previsione dell'articolo 114 della Costituzione, che annovera tra i livelli di governo del territorio l'ente provincia, sebbene questa non sia più anche « circoscrizione di decentramento statale e regionale », in seguito all'abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione per effetto dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Tuttavia, l'obbligatorietà del livello intermedio della provincia non è stato uniformemente rispettata nel territorio della Repubblica, essendo presenti alcuni casi di deroga, costituiti dalle norme contenute nello Statuto speciale della Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che prevede esclusivamente il livello comunale, e nello Statuto speciale della Regione Sicilia, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il cui articolo 15 dispone la soppressione delle circoscrizioni provinciali e degli organi ed enti pubblici che ne derivano nell'ambito della regione e sancisce, altresì, che l'ordinamento degli enti locali si basa nella regione stessa sui comuni e sui liberi consorzi.

Gli obiettivi strategici e politici della proposta di legge costituzionale si possono, pertanto, così sintetizzare:

1) razionalizzazione e semplificazione dei livelli di governo locale;

2) costruzione delle fondamenta per un'importante riforma che tenga conto delle peculiarità economiche, culturali, sociali, linguistiche e geografiche della regione medesima.

Con l'occasione è parso opportuno modificare la norma statutaria che prevede l'età minima per l'elezione a consigliere regionale, abbassando la soglia dal compimento dei 25 anni a quello della maggiore età, anche per favorire il rinnovamento della rappresentanza politica.

Ciò è già ora previsto per l'elezione dei consiglieri delle province autonome di Trento e di Bolzano (che formano il consiglio della regione Trentino-Alto Adige), mentre la soglia del compimento dei 21 anni è prevista per l'elezione al consiglio delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta.

Operando tale innovazione a distanza dal prossimo turno elettorale si ritiene, fra l'altro, di evitare ogni strumentalizzazione della modifica proposta.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si propongono le seguenti modifiche allo Statuto speciale:

viene espunto dal testo dello Statuto speciale il riferimento alle province contenuto negli articoli 10, primo comma; 15, terzo comma; 51, primo comma; 54, primo comma; 62, primo comma, numero 2);

l'articolo 2 della proposta di legge sostituisce l'articolo 11 dello Statuto speciale con la previsione, al comma 1, della titolarità, in capo ai comuni, delle funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, riprendendo il secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione;

il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 11 demanda alla legge regionale la disciplina delle forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle fun-

zioni comunali in ottemperanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dal primo comma dell'articolo 118 della Costituzione. In questo modo si introduce nello Statuto il principio che le funzioni amministrative sono collocate di norma al livello del comune e sono riallocate più in «alto» per tenere conto delle stesse esigenze previste dalla Costituzione (sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza);

il successivo terzo comma, parallelamente a quanto stabilito in relazione alle funzioni delegate o attribuite dallo Stato agli enti locali dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 9 del 1997 (norme di attuazione dello Statuto), assicura adeguati finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite dalla regione;

l'articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale: il nuovo secondo comma estende il requisito dell'età per l'eleggibilità al consiglio regionale agli elettori che abbiano compiuto la maggiore età;

il nuovo terzo comma dello stesso articolo 15 espunge dai casi di incompatibilità per l'ufficio di consigliere regionale quelli riferiti ai membri di un consiglio provinciale e ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Tale operazione è finalizzata a rendere coerente la norma con la disciplina di cui all'articolo 12 dello Statuto — come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 — che demanda ad una legge regionale (legge regionale n. 21 del 2004), approvata a maggioranza assoluta dei componenti, la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, in armonia con quanto avvenuto a livello costituzionale (articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1999) relativamente alle regioni a statuto ordinario;

viene sostituito l'articolo 59 dello Statuto speciale (articolo 7 della proposta di legge costituzionale) il quale, riprendendo l'impostazione dell'articolo 114 della Co-

stituzione, sancisce che nella regione Friuli Venezia Giulia l'ordinamento degli enti locali si fonda sui comuni, quali enti locali autonomi obbligatori della regione, dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto stesso;

l'articolo 9 della proposta di legge costituzionale, recante le disposizioni transitorie, demanda alla legge regionale l'individuazione della decorrenza della soppressione delle province (comma 1) e il trasferimento delle loro funzioni ai comuni o alla regione, nonché la disciplina della successione dei rapporti giuridici non esauriti (comma 2). La previsione che le province, per quanto oggetto della prevista soppressione, continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente ha la funzione di confermare l'applicazione delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della modifica statutaria fino all'effettiva soppressione. Ciò in quanto dalla proposta legge costituzionale non emerge la semplice decostituzionalizzazione delle province, ma la loro necessaria soppressione, da operare con la fonte legislativa regionale.

In V Commissione è stato approvato un solo emendamento proposto dal Movimento 5 stelle, introduttivo dell'articolo 4, al fine di ridurre da 15.000 a 5.000 il numero delle firme necessarie per la presentazione di leggi d'iniziativa popolare, avvicinando in tal modo il rapporto fra il numero degli elettori e il numero delle firme necessarie a quello delle altre regioni.

Il dibattito in Aula è stato ampio e articolato; sul provvedimento è emersa una convergenza trasversale, al fine di compiere un primo passo ritenuto necessario alla realizzazione della riforma del sistema regione.

Sono intervenuti per dichiarazioni di voto i consiglieri Marini, preannunciando il voto favorevole del gruppo Misto, Colautti, preannunciando il voto favorevole del gruppo del PDL, Shaurli, preannunciando il voto favorevole del PD, Bianchi,

preannunciando il voto favorevole del Movimento 5 stelle, Lauri, preannunciando il voto favorevole del gruppo SEL, Di Piazza, preannunciando il voto favorevole del gruppo di Autonomia Responsabile, Gregoris, preannunciando il voto favorevole del gruppo dei Cittadini.

Il consiglio regionale, nella seduta antimeridiana n. 49 del 30 gennaio 2014, ha approvato all'unanimità la proposta di legge costituzionale.

Il voto favorevole è stato motivato da ragioni sia politiche che economiche; in particolare, l'eliminazione del livello di governo provinciale è stata sostenuta con la finalità di porre le basi statutarie per la costruzione di un nuovo sistema regione-autonomie locali; per razionalizzare e semplificare i livelli di governo locale; per coerenza con gli impegni assunti dalle forze politiche con gli elettori; per l'esi-

genza di risparmio nella situazione economica attuale; in ultima analisi anche per rispondere alla richiesta di riduzione dei costi della politica proveniente dalla collettività.

Si auspica che vengano considerate le aspettative della comunità regionale in ordine all'approvazione di una riforma, ormai ineludibile, che razionalizzi e semplifichi i livelli di governo locale e poiché questo obiettivo si deve necessariamente tradurre in una legge costituzionale che modifichi il vigente Statuto di autonomia della regione, si confida in una sollecita e favorevole approvazione di questa iniziativa legislativa costituzionale regionale.

Poiché la proposta di legge costituzionale non comporta oneri finanziari, la medesima non è corredata di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge n. 196 del 2009.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE  
D'INIZIATIVA REGIONALE

—  
ART. 1.

*(Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).*

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), di seguito denominata « legge costituzionale n. 1 del 1963 », le parole: « , alle Province » sono soppresse.

ART. 2.

*(Modifica dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963).*

1. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.

La Regione assicura adeguati finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite ».

ART. 3.

*(Modifiche all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963).*

1. All'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « il 25° anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore età »;

b) al terzo comma, le parole: « di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, » sono soppresse.

ART. 4.

*(Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963).*

1. Al primo comma dell'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: « 15 mila » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 ».

ART. 5.

*(Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963).*

1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: « , delle Province » sono soppresse.

ART. 6.

*(Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963).*

1. Al primo comma dell'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: « delle Province e » sono soppresse.

ART. 7.

*(Modifica dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963).*

1. L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto ».

## ART. 8.

*(Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963).*

1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: « , delle Province » sono soppresse.

## ART. 9.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Le province della regione Friuli Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale.

2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni o alla regione, la successione nei rapporti giuridici e prevede lo scioglimento anticipato degli organi delle province contestualmente alla loro soppressione.

3. Fino alla data della soppressione di cui al comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.

€ 1,00



\*17PDL0017920\*